

DELIBERA N. 304/09/CONS

Archiviazione per insussistenza della violazione nei confronti della società STARLINE S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 per la violazione dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR.

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 4 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, (di seguito, "*il regolamento in materia di procedure sanzionatorie*");

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2003;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 27/08/DIT del 24 ottobre 2008, notificato il 15 gennaio 2009, con il quale è stata contestata alla società Starline S.p.A., con sede legale in Roma (00156), Via Tiburtina n. 1070, la violazione dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR, per aver pubblicizzato con scritte in sovraimpressione nel corso dei programmi della emittente satellitare "House Channel", dalle ore 15.00 del 6 dicembre 2007 alle ore 17.00 del 7 dicembre 2007, le numerazioni a sovrapprezzo 899011001, 899011004, 899011005, , senza alcuna indicazione del costo, della durata e della tipologia del servizio, condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA la memoria difensiva prodotta dalla società Starline S.p.A., pervenuta in data 5 marzo 2009, registrata al protocollo dell'Autorità n.17566/09;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

La società Starline S.p.A. ritiene che la contestazione dell'Autorità sia ingiustificata in quanto nella registrazione del programma dell'emittente satellitare, di cui all'atto di contestazione e del relativo verbale, sono presenti le necessarie scritte in sovraimpressione che contengono tutte le indicazioni prescritte dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR con la precisa indicazione del costo, della durata e della tipologia del servizio offerto. Tali scritte sono però rese illeggibili dalla scarsa qualità (risoluzione pari a 320x240pxl) della registrazione messa a disposizione all'Autorità da parte della Nucleo della Guardia di Finanza che ha svolto l'attività di monitoraggio rispetto alla risoluzione superiore (720x576pxl) utilizzata dalla emittente satellitare. La società a sostegno produce la registrazione del programma con la risoluzione indicata.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di Starline S.p.A.

L'eccezione sollevata dalla società è accoglibile in quanto dalla visione della programma televisivo prodotto agli atti dalla società Starline S.p.A. si osserva che sono presenti in sovraimpressione tutte le informazioni prescritte dalla norma in contestazione. Pertanto deve dedursi che l'illeggibilità delle scritte in sovraimpressione denunciata dal Nucleo di Polizia Postale fosse dovuta alla scarsa risoluzione della registrazione.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per disporre l'archiviazione degli addebiti contestati;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento in discussione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA le relazioni dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 27/08/DIT del 24 ottobre 2008 avviato nei confronti della società Starline S.p.A. per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 4 giugno 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola